

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

## OGGETTO: Nuovo tracciato fatture elettroniche dal 1° febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (versione 1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal 1° febbraio 2024 che introducono le seguenti novità.

### Fatture non imponibili Iva ad esportatori abituali

Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond è stato introdotto un apposito controllo preventivo<sup>1</sup> che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l'invalidità della dichiarazione d'intento. A tal fine, per le fatture non imponibili Iva emesse nei confronti di esportatori abituali ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c) del DPR 633/72, oltre ai consueti dati, occorre indicare:

- nel campo "TipoData" la dicitura "INTENTO";
- nel campo "RiferimentoData" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- nel campo "RiferimentoTesto" il numero di protocollo e il progressivo della dichiarazione d'intento separati dal segno "-" oppure "/".

### Tipo documento TD28

Con riferimento alle fatture cartacee con addebito dell'Iva emesse da un cedente sammarinese ad un acquirente italiano, per le quali occorre adempiere al c.d. esterometro<sup>2</sup> attraverso la predisposizione e l'invio al Sdl di un documento tipo TD28, le nuove specifiche tecniche precisano che:

- nel campo "Numero" è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
- nel campo "DatiFattureCollegate" vanno indicati il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

La nuova versione 1.8 prevede inoltre che lo stesso Tipo documento (TD28) possa essere utilizzato anche nel caso previsto dall'art. 6, co. 9-bis.1 del D. Lgs 471/97, in cui l'acquirente italiano, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta da parte di un fornitore estero non stabilito, ancorché identificato in Italia. In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che:

- nei campi riservati al cedente vanno indicati i dati relativi all'operatore estero (non quelli della posizione Iva italiana erroneamente riportati nella fattura cartacea);

<sup>1</sup> Segnalato dal codice errore 477.

<sup>2</sup> Obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

- nel campo *"DatiFattureCollegate"* vanno indicati il numero e la data della fattura cartacea;
- l'imponibile e l'imposta vanno indicati come risultanti nella fattura ricevuta.

#### **Imprenditori agricoli in regime Iva speciale**

Per le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime Iva speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72<sup>3</sup>, al fine di consentire la predisposizione "automatica" della liquidazione Iva periodica, è possibile indicare nel campo *"TipoDato"* uno dei seguenti codici:

- *"ALI-COMP"* per le cessioni di prodotti agricoli/ittici compresi nella Tabella A, parte I del DPR 633/72, per le quali trovano applicazione le percentuali di compensazione. In presenza di tale codice è richiesta anche la compilazione del campo *"RiferimentoNumero"* con l'indicazione della percentuale di compensazione applicabile;
- *"NO-COMP"* per le cessioni di prodotti agricoli/ittici non compresi nella Tabella A, parte I del DPR 633/72;
- *"OCC34BIS"* per le operazioni occasionali (attività dirette alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli) rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis del DPR 633/72<sup>4</sup>.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani

---

<sup>3</sup> Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

<sup>4</sup> Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.